

24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI

**PRESIDENTE**

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI

**CONSIGLIERE**

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI

**CONSIGLIERE Rel.**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **603/2011 R.G.L.**

promossa da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in c.so Stati Uniti  
n. 45

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**SCASSA Angelo**, (c.f. SCSNGL63B01L219R), rappresentato e  
difeso dall'avv. Enrico Angesia, presso il cui studio in Torino,  
c.so Duca degli Abruzzi n. 62, è elettivamente domiciliato per  
delega a margine della memoria di costituzione in appello

## **APPELLATO**

**Oggetto: Sanzione conservativa disciplinare.**

### **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato in data 10.05.2011

**Per l'appellato:** come da memoria depositata in data 27.01.2012

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Torino il prof. Angelo SCASSA, docente di discipline meccaniche e tecnologia presso l'I.I.S. Beccari di Torino dall'anno scolastico 1998-99 all'anno scolastico 2008-09, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca impugnando la sanzione disciplinare di 35 giorni di sospensione dall'insegnamento inflittagli con decreto del 18.3.2009 del reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; affermava l'illegittimità della sanzione per ragioni formali e sostanziali e ne chiedeva l'annullamento.

Costituendosi in giudizio, il Ministero contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 31.1 - 23.3.2011 il Tribunale adito accoglieva il ricorso.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero, con ricorso depositato il 10.5.2011, chiedendone la riforma.

L'appellato, costituitosi, resisteva al gravame.

All'udienza dell'8.5.2012 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha annullato la sanzione disciplinare inflitta al prof. Scassa ritenendo infondati entrambi gli addebiti mossi al ricorrente: quanto al comportamento asseritamente contrario ai propri doveri professionali tenuto il 18.6.2008 presso la scuola, il primo Giudice rileva che il prof. Scassa, nel ricorso, si giustifica in merito a tale episodio, mentre l'Amministrazione, costituendosi, si limita a produrre documenti riferiti a tale episodio senza prendere posizione in merito ai fatti nella memoria difensiva, il che non è sufficiente a costituire un'efficace contestazione delle allegazioni del ricorso, sicché i fatti dedotti dal ricorrente devono ritenersi ammessi; quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente "trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica" è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, *mala gestio* di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica,

manca di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, *mobbing*, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata.

Con il primo motivo di appello il Ministero lamenta l'omessa considerazione da parte del primo Giudice delle ragioni testualmente fondanti il provvedimento disciplinare: la sanzione non sarebbe dovuta all'infondatezza della denuncia di ipotetici illeciti fatta dal prof. Scassa bensì alle sue modalità (averla sbandierata in pubblico in piazza Montecitorio, anziché rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie competenti), eccedenti i limiti del diritto di critica e idonee ad infangare la reputazione dell'intera Istituzione e del suo personale.

Il motivo è inammissibile.

La posizione tenuta dall'Amministrazione nel procedimento disciplinare e in sede giudiziaria è stata caratterizzata, nella vicenda in esame, da un andamento ondivago e incoerente, del tutto inconciliabile con le regole processuali.

Nella lettera di contestazione degli addebiti del 17.7.2008 (doc. 10 appellato), sottoscritta dall'allora Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Rosanna Pessano, si dà atto che l'Amministrazione aveva acquisito il comunicato stampa redatto dal prof. Scassa il 13.6.2008 nel quale lo stesso esprimeva

“una serie di considerazioni pesantemente negative sulla gestione dell’istituzione scolastica in cui opera”, e l’addebito è chiaramente formulato con queste parole: “tali esternazioni ... prive di qualsiasi supporto probatorio ... trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica e, distorcendo l’accadimento di situazioni e di fatti, si connotano come affermazioni lesive dell’immagine dell’Istituzione scolastica e della serietà professionale del Dirigente che ne è il legale rappresentante”.

Sulla stessa linea si colloca il parere del Consiglio di Disciplina per il personale docente (doc. 12 appellato), nel quale si legge che l’organo consultivo ha “rilevato che le considerazioni e le denunce contenute nel comunicato stampa diffuso dal prof. Scassa il 13.6.2008 ... non sono state dal docente supportate da congrua documentazione”, ha “rilevato, per contro, che sono agli atti puntuali e documentate smentite relativamente alle accuse prodotte dal professore” ed ha conseguentemente “ritenuto (questo, dunque, è il nocciolo della motivazione del parere, *n.d.e.*) che la forma di denuncia adottata dal docente e la rilevata carenza documentale a sostegno configuri un comportamento che trascende il normale esercizio del diritto di critica, tale da risultare lesivo dell’immagine dell’Istituzione scolastica e della sua dirigenza”.

Fin qui, dunque, il comportamento contestato al prof. Scassa da parte del datore di lavoro come contrario ai doveri e alle responsabilità propri del docente attiene essenzialmente alle

modalità della denuncia, giudicate eccedenti il "normale esercizio del diritto di critica" e, come tali, "lesive dell'immagine dell'Istituzione scolastica e della sua dirigenza".

Di tutt'altro tenore appare, invece, il decreto del 18.3.2009 – sottoscritto, evidentemente a seguito della cessazione dall'incarico del precedente Dirigente, dal reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Antonino Meduri (doc. 13 appellato) – con il quale viene inflitta al prof. Scassa la sanzione disciplinare di cui si discute: il provvedimento appare, invero, frutto di un macroscopico equivoco perché l'estensore, dopo avere "ritenuto di condividere le motivazioni e il parere espresso a sostegno della sanzione proposta dal Consiglio di Disciplina", in realtà se ne discosta perché, lungi dal sanzionare il prof. Scassa per avere ecceduto, con le sue denunce, i limiti del "normale esercizio del diritto di critica", lo punisce, incredibilmente, per il fatto stesso di avere osato muovere critiche all'operato dell'Amministrazione di appartenenza.

La vera *ratio decidendi* del decreto del 18.3.2009, infatti, è contenuta nel passo in cui il reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale afferma di avere "considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa è palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inerente la funzione di docente" e, subito dopo, enuncia una sua personalissima visione dei doveri del pubblico dipendente: "il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di

appartenenza e i suoi rappresentanti" (*sic!*); è per non essersi attenuto a questa regola aurea – che impone al dipendente pubblico un'obbedienza pronta, cieca ed assoluta – che il prof. Scassa viene punito con la sospensione dall'insegnamento per 35 giorni.

Un'affermazione di tal genere denota, evidentemente, una inammissibile ed antistorica visione autoritaria della pubblica Amministrazione, lontana mille miglia dai principi della Costituzione repubblicana, che ignora il principio di legalità e calpesta la libertà di manifestazione del pensiero dei pubblici dipendenti, considerandoli alla stregua di sudditi muti e obbedienti; una sanzione disciplinare basata su questi presupposti non può trovare spazio nel nostro ordinamento.

Nella memoria difensiva di primo grado del Ministero – affidata, ex art. 417 bis c.p.c. allo stesso reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Antonino Meduri, cioè all'estensore del provvedimento disciplinare impugnato, con una scelta che doveva apparire, già *ex ante*, inopportuna per ragioni di stile e che si è rivelata, *ex post*, controproducente a causa dell'evidente inesperienza del difensore nel destreggiarsi tra gli oneri di allegazione e gli oneri probatori propri del processo del lavoro – questa impostazione autoritaria viene, fortunatamente, abbandonata, e si afferma con chiarezza che tutte le considerazioni esposte dal prof. Scassa nel suo comunicato stampa sono false, destituite di ogni fondamento, suggestive,

smentite dai documenti prodotti dal Ministero convenuto, frutto di ignoranza delle normative specifiche; con ciò, evidentemente, l'Amministrazione ha assunto su di sé l'onere (ex art. 2697 c.c.) di provare la falsità di ciascuno dei fatti denunciati dal prof. Scassa nel comunicato stampa del 13.6.2008 e, conseguentemente, di dimostrare la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso al docente, reo di avere denunciato fatti non corrispondenti a verità.

È su questo terreno, infatti, che si muove – ineccepibilmente, date le difese dell'Amministrazione convenuta nel giudizio di primo grado – la sentenza impugnata che, come si è detto, procede valutando la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle denunce contenute nel comunicato stampa del docente e conclude che nulla di quanto riferito dal ricorrente è stato efficacemente smentito dal Ministero.

A questo punto, risulta evidente l'ennesima correzione di rotta operata dall'Amministrazione che, con il primo motivo di appello, torna a sostenere in questa sede che la sanzione disciplinare è stata inflitta al prof. Scassa non per il contenuto ma per le modalità della sua denuncia, che avrebbero ecceduto i limiti del diritto di critica ed avrebbero conseguentemente leso la reputazione dell'Istituzione e del suo personale.

La censura alla sentenza impugnata è chiaramente inammissibile, perché introduce nel processo, per la prima volta in questo grado di giudizio (in palese violazione dell'art. 437, 2° comma, c.p.c.),



un nuovo tema di indagine e di decisione (quello delle modalità delle denunce del prof. Scassa, se rispettose o meno dei limiti del diritto di critica), che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia delineati nel giudizio di primo grado (nel quale si è discusso, unicamente, della veridicità o meno dei fatti denunciati dal prof. Scassa), comportando il mutamento dei fatti costitutivi del potere sanzionatorio esercitato, nella fattispecie, dal datore di lavoro.

Con il secondo motivo di appello, il Ministero censura la sentenza impugnata in alcune soltanto delle sue argomentazioni relative ai singoli addebiti disciplinari mossi al prof. Scassa.

Il motivo è infondato.

Nel suo comunicato stampa (doc. 5 appellato) il prof. Scassa aveva affermato (punto 1) che "i voti degli Esami di Stato certificati nei diplomi di maturità sono spesso *taroccati* clamorosamente su disposizione del Dirigente Scolastico ... ossia i crediti del terzo e quarto anno sono stati *ex post* rigonfiati dopo uno-due anni dalla loro assegnazione su ordine del Dirigente Scolastico"; nel giudizio di primo grado il Ministero ha contestato la veridicità di tale dichiarazione, richiamandosi ai verbali delle commissioni d'esame, che fanno fede fino a querela di falso; la sentenza osserva che non si discute della valenza probatoria dei verbali, ma della effettiva rispondenza al vero di quanto in essi dichiarato e ne deduce che il Ministero non ha preso posizione in maniera rigorosa sui fatti dedotti dal docente.

In appello l'Amministrazione ribadisce che i verbali fanno fede fino a querela di falso ed osserva che la pretesa che sia l'Amministrazione a dover dimostrare la correttezza e veridicità di quanto in essi riportato equivale ad invertire l'onere probatorio.

Non è così: l'appellante dimentica che quando il lavoratore impugna in giudizio una sanzione disciplinare inflittagli, è il datore di lavoro che ha l'onere di provare la fondatezza dell'addebito. In questo caso, l'addebito mosso al prof. Scassa era di avere esposto, nel suo comunicato stampa, considerazioni false e infondate, quindi di avere scritto, contrariamente al vero, che i voti degli Esami di Stato venivano "taroccati" su disposizione del Dirigente Scolastico.


L'onere della prova a carico del Ministero, quindi, aveva ad oggetto proprio la falsità di questa affermazione: non bastava, dunque, trincerarsi dietro la fede privilegiata dei verbali delle commissioni d'esame, ma il Ministero doveva dimostrare la veridicità intrinseca dei verbali, dimostrando, ad es., che lo studente Tizio, al quale il verbale dell'Esame di Stato assegnava  $x$  punti di credito formativo, aveva effettivamente conseguito quel numero  $x$  di punti, e non un numero  $y$  inferiore, nella sua carriera scolastica degli anni precedenti. Il Ministero non si è minimamente fatto carico di questo onere probatorio.

Ancora, nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la "facile accessibilità ad organi

meccanici in movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)" dell'impianto di molizione esistente presso l'Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell'ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione.

La sentenza impugnata, viceversa, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d'Italia del giugno 2008 si legge – a proposito dell'inaugurazione dell'impianto molitorio in questione – che "i ragazzi hanno così avviato l'impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione", che gli Ispettori dell'ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il "molino didattico" era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza.

Nell'atto di appello, il Ministero rileva che i documenti prodotti dall'Amministrazione, con valore di prova legale (il verbale di sopralluogo dell'ASL, doc. 13 appellante, e altri meno rilevanti), non possono essere contraddetti da un "banalissimo" articolo di giornale e che gli Ispettori dell'ASL avevano constatato che il molino non era ancora funzionante, altrimenti avrebbero dovuto rivolgere all'Istituto Beccari una formale prescrizione di messa in sicurezza dell'impianto ed inviare una denuncia alla Procura della



Repubblica per violazione del D.Lgs. 626/1994, cosa che non avevano fatto evidentemente perché il molino non era funzionante. I rilievi del Ministero non colgono nel segno; la rivista Molini d'Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall'attuale appellato), che dedica un ampio articolo all'inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l'Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l'organo ufficiale dell'Associazione Industriale Mugnai d'Italia – Italmopa, aderente a Confindustria<sup>1</sup>, ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la “prova didattica di macinazione a cura degli studenti dell'Istituto – indirizzo molitorio” (doc. prodotto dall'appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell'ASL – che attesta unicamente che, in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto.

Per quanto riguarda, infine, gli episodi di mobbing denunciati – invero, genericamente – dal prof. Scassa nel suo comunicato stampa (punto 11), il Ministero rilevava, nella memoria difensiva di primo grado, che si trattava della riproposizione di fatti per i quali il GIP aveva già escluso l'ipotesi di reato.

---

<sup>1</sup> [http://www.avenuemedia.eu/source/editoria/molini/molini\\_italia.php](http://www.avenuemedia.eu/source/editoria/molini/molini_italia.php)

La sentenza appellata precisa, ineccepibilmente, che il fatto che una vicenda non abbia rilevanza penale non significa che sia lecita anche dal punto di vista civilistico, osserva che non si tratta di valutare se il prof. Scassa sia stato effettivamente vittima di mobbing, ma se il medesimo abbia percepito come vessatorio il comportamento dell'Amministrazione nei suoi confronti, ed elenca plurimi elementi (una precedente sanzione disciplinare a carico del prof. Scassa, annullata in sede giudiziaria; la falsificazione della firma di una docente pur di predisporre prove contro il prof. Scassa) che inducono il Tribunale a ritenere che il prof. Scassa fosse in totale buona fede nel momento in cui denunciò il verificarsi di episodi di mobbing.

In appello, il Ministero si limita a criticare la genericità della sentenza sul punto ed il fatto che non siano state prese in considerazione le controdeduzioni dell'Amministrazione; manca, però, in primo grado come in appello, una specifica e puntuale contestazione dell'appellante sugli episodi di mobbing nei confronti del prof. Scassa e di altro docente (prof. Bisignano) dedotti nel ricorso introduttivo.

Per tutte le considerazioni esposte, l'appello deve quindi essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,  
respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.570,00 di cui 2.500,00 per onorari e 675,00 per diritti, oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.

Così deciso all'udienza dell'8.5.2012

**IL CONSIGLIERE est.**

Dott. Federico Grillo Pasquarelli



**IL PRESIDENTE**

Dott. Giancarlo Girolami



consegnata in Cancelleria per la pubblicazione il 2.7.2012

Direttore Amministrativo  
TROMPETTO dr.ssa Manuela



Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro  
della Corte di Appello di Torino

Il ..... 16 LUG 2012 .....

Il CANCELLIERE

Direttore Amministrativo  
TROMPETTO dr.ssa Manuela



RELATA DI NOTIFICA:

Oggi,

istante il Prof. Scassa Angelo, domiciliato come in atti, Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino, ho notificato la su estesa sentenza n. 558/2012 della Corte d'Appello di Torino - Sezione Lavoro, mediante consegna di copia conforme all'originale al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, C.so Stati Uniti n. 45, ed ivi a mani di

A mani di *[Signature]*  
dipendente incaricato del Ministero dell'Interno

4 SET 2012

